



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'articolo 59 rubricato “*Rapporti con le agenzie fiscali*” che, al comma 4, lettera c), prevede l'attribuzione in favore delle agenzie fiscali di una quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e, in particolare:

- il primo periodo, secondo cui “*All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.*”;
- il secondo periodo, il quale dispone che, in forza del vincolo di neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema stabilito dal primo periodo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota incentivante “*non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.*”;
- il terzo periodo, laddove è disposto che “*In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente.*”



- il quarto periodo, ai sensi del quale, per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, resta fermo quanto disposto dal vigente articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e a tal fine cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale;
- il quinto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede, tra l'altro, che *“Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265”*;
- il sesto periodo, come da ultimo introdotto dall'articolo 1, comma 248, secondo periodo, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo cui *“Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta”*;

VISTO l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, come da ultimo introdotto dall'articolo 1, comma 248, secondo periodo, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo cui *“Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie”*;

VISTO l'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2, come modificati dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 139, commi 1 e 2:

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, n. 158;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, primo periodo, del citato decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, alla determinazione dell'integrazione degli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la quota incentivante spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento delle finanze finalizzate ad accertare il recupero di gettito con riferimento all'anno 2024 connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle Convenzioni 2024-2026 di cui al predetto articolo 59, comma 2 e ss. e tenuto conto delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2024;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del citato decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, come introdotto dall'art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alla determinazione dell'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse destinate all'incentivazione del personale individuate con i provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito conseguiti nell'anno 2024 rispetto al 2023, derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha previsto un incremento delle risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

TENUTO CONTO, altresì, che l'articolo 17-bis, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha disposto un incremento delle risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

PRESO ATTO dell'allegata metodologia anno 2024 per la verifica del recupero di gettito da parte del Dipartimento delle finanze connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle Convenzioni con le agenzie fiscali;

PRESO ATTO, altresì, dei rapporti di monitoraggio trasmessi dall'Agenzia delle entrate e della successiva Relazione di monitoraggio e verifica del recupero di gettito effettuata dal Dipartimento delle finanze di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto;

CONSIDERATO che, sulla base delle predette verifiche e delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, il gettito recuperato con riferimento all'anno 2024 connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle Convenzioni 2024-2026 di cui al predetto articolo 59, comma 2 e seguenti ammonta a € 19.194.190.321,58, complessivamente in aumento di € 1.111.514.477,15 rispetto al 2023, ovvero:



Gettito recuperato	2024	2023	2024 vs 2023
derivante da attività di promozione della <i>compliance</i> ;	€ 4.522.202.955,63	€ 4.202.720.553,19	€ 319.482.402,44
derivante da attività controllo fiscale;	€ 12.814.725.304,10	€ 12.944.326.526,60	- € 129.601.222,50
derivante da controlli che hanno determinato disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta.	€ 1.857.262.061,85	€ 935.628.764,64	€ 921.633.297,21
Totale	€ 19.194.190.321,58	€ 18.082.675.844,43	€ 1.111.514.477,15

RITENUTO di individuare per le attività 2024 sia il limite di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 157 del 2015 al fine di garantire il rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema sia l'ammontare di risorse attribuite al personale delle agenzie fiscali con il provvedimento riferito all'anno 2025 al fine di poter individuare, ai sensi del sesto periodo, l'ulteriore quota non superiore al 60 per cento attribuibile al medesimo personale in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

CONSIDERATO che la media degli importi assegnati nel triennio 2014-2016 a ciascuna agenzia fiscale in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, ammonta ad € 249.170.439,79 per l'Agenzia delle entrate e a € 54.663.084,89 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed è stata così determinata:

Agenzia	Risorse	2014	2015	2016	Media 2014-2016
Agenzia delle entrate	Quota incentivante articolo 59, comma 4, lettera c)	81.837.433,00	81.837.433,00	81.837.433,00	81.837.433,00
	Risorse ex articolo 3, comma 165	166.225.629,01	168.282.266,29	167.491.125,07	167.333.006,79
	Totale risorse	248.063.062,01	250.119.699,29	249.328.558,07	249.170.439,79
Agenzia delle dogane e dei monopoli	Quota incentivante articolo 59, comma 4, lettera c)	11.812.977,27	11.812.977,27	11.812.977,27	11.812.977,27
	Risorse ex articolo 3, comma 165	42.613.358,61	43.049.501,88	42.887.462,38	42.850.107,62
	Totale risorse	54.426.335,88	54.862.479,15	54.700.439,65	54.663.084,89

CONSIDERATO che alle predette agenzie fiscali per l'attività 2024 sono già state attribuite in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 le seguenti risorse:

Agenzia delle entrate	€ 81.837.433,00
Agenzia delle dogane e dei monopoli	€ 11.812.977,27



CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse destinabili all'integrazione della quota incentivante di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 157 del 2015, compatibile con gli obiettivi programmatici, è pertanto di:

Agenzia delle entrate	€ 167.333.006,79
Agenzia delle dogane e dei monopoli	€ 42.850.107,62

CONSIDERATO che con il provvedimento riferito all'anno 2025, adottato il 10 settembre 2025, le incentivazioni destinate al personale delle agenzie fiscali sono state definite in € 210.183.114,41, di cui € 157.155.298,05 attribuite all'Agenzia delle entrate ed € 40.279.101,16 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che, pertanto, in virtù dell'aumento fino al 60 per cento previsto dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le somme attribuibili nell'anno 2026 per l'incentivazione del personale delle agenzie fiscali possono essere incrementate fino a ulteriori € 94.293.178,83 per l'Agenzia delle entrate ed € 24.167.460,69 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

CONSIDERATO, inoltre, che l'incremento fino al 60 per cento previsto dall'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del citato decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, deve essere, da un lato, collegato al raggiungimento degli obiettivi della gestione e, dall'altro, graduato anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito assicurati da ciascuna agenzia;

PRESO ATTO degli obiettivi fissati nelle Convenzioni 2024-2026 di cui al predetto articolo 59, comma 2 e seguenti;

PRESO ATTO, altresì, del livello di conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuna agenzia fiscale sulla base delle risultanze contenute nei rapporti di verifica 2024 trasmessi dal Dipartimento delle finanze e pubblicati sul proprio sito istituzionale, nonché del miglioramento dei risultati di gettito conseguiti nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023, come risultanti dalle predette verifiche del Dipartimento delle finanze e dalle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO dell'apporto recato dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta;

RITENUTO di individuare per le attività 2024 la somma complessiva di € 299.058.114,41, compatibile con gli obiettivi programmatici, destinabile all'integrazione della quota incentivante ai sensi dell'articolo 1, comma 7, primo e sesto periodo, del decreto legislativo n. 157 del 2015 ovvero in dettaglio:

- € 210.183.114,41 quale ammontare di risorse riguardante l'integrazione di cui al primo periodo, dei quali € 157.155.298,05 destinati all'incentivazione del personale dell'Agenzia delle entrate ed € 40.279.101,16 destinati all'incentivazione del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; mentre la parte restante, è destinata per € 10.177.708,74 al potenziamento delle strutture dell'Agenzia delle entrate e per € 2.571.006,46 al potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;



- € 88.875.000,00 quale ammontare di cui al sesto periodo, dei quali € 74.293.000,00 destinati all'incentivazione del personale dell'Agenzia delle entrate ed € 14.582.000,00 destinati all'incentivazione del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Agenzia	Risorse finalizzate al potenziamento delle strutture ai sensi del comma 7, primo periodo(a)	Risorse destinate all'incentivazione del personale ai sensi del comma 7, primo periodo (b)	Risorse destinate all'incentivazione del personale ai sensi del comma 7, sesto periodo - Max 60 per cento di (b)		Totale risorse (a+b+c)
Agenzia delle Entrate	€ 10.177.708,74	€ 157.155.298,05	€ 74.293.000,00	47,3 per cento	€ 241.626.006,79
Agenzia delle dogane e dei monopoli	€ 2.571.006,46	€ 40.279.101,16	€ 14.582.000,00	36,2 per cento	€ 57.432.107,62
Totale					€ 299.058.114,41

CONSIDERATO che l'integrazione della quota incentivante di cui all'articolo 1, comma 7, primo e sesto periodo, del decreto legislativo n. 157 del 2015 è finalizzata al miglioramento delle condizioni di funzionamento e al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, infine, che le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti saranno definite d'intesa con le Organizzazioni sindacali e dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 157 del 2015;

DECRETA

Articolo 1

1. Gli importi destinati all'integrazione della quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 spettante alle agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 7, primo e sesto periodo, del decreto legislativo 157 del 2015, individuati nel prospetto seguente, sono determinati applicando su ciascuna delle risorse indicate in premessa, le quali hanno contribuito al recupero di gettito con riferimento all'anno 2024 individuato sulla base delle verifiche effettuate dal Dipartimento delle finanze e sulla base del rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, le percentuali a fianco riportate:

Risorse che hanno contribuito al recupero di gettito verificato	Recupero di gettito verificato	Percentuale applicata	Importo destinato all'integrazione della quota incentivante
Attività di promozione della <i>compliance</i>	€ 4.522.202.955,63	1,56 per cento	€ 70.458.897,52
Attività di controllo fiscale	€ 12.814.725.304,10	1,56 per cento	€ 199.661.851,94
Controlli che hanno determinato disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta	€ 1.857.262.061,85	1,56 per cento	€ 28.937.364,95
			€ 299.058.114,41



Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 7, primo e sesto periodo, del decreto legislativo 157 del 2015, gli stanziamenti per l'anno 2026 iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati per la quota incentivante attività 2024 di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 dei seguenti importi:

Agenzia delle entrate	€ 241.626.006,79
Agenzia delle dogane e dei monopoli	€ 57.432.107,62

Articolo 3

1. Le somme indicate nell'articolo 2 sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di funzionamento e al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente sulla base di parametri attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'azione amministrativa, per gli importi di seguito specificati per ciascuna agenzia:

Agenzia	Risorse finalizzate al potenziamento delle strutture ai sensi del comma 7, primo periodo(a)	Risorse destinate all'incentivazione del personale ai sensi del comma 7, primo periodo (b)	Risorse destinate all'incentivazione del personale ai sensi del comma 7, sesto periodo (c)	Totale risorse (a+b+c)
Agenzia delle entrate	€ 10.177.708,74	€ 157.155.298,05	€ 74.293.000,00	€ 241.626.006,79
Agenzia delle dogane e dei monopoli	€ 2.571.006,46	€ 40.279.101,16	€ 14.582.000,00	€ 57.432.107,62

Articolo 4

1. Ferma restando la ripartizione indicata nel precedente articolo 3, la contrattazione integrativa individua i tempi e le modalità di erogazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale dipendente di cui al comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 157 del 2015 e di cui al medesimo comma 7, sesto periodo, limitatamente al 25 per cento delle risorse, quantificate queste ultime in € 18.573.250,00 per l'Agenzia delle entrate ed € 3.645.500,00 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Avuto riguardo alle risorse destinate ai fondi del personale dipendente, la contrattazione integrativa:

a) assicura criteri di differenziazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle Convenzioni 2024-2026 e alle performance organizzative e individuali;

b) stabilisce, inoltre, la quota da attribuire al personale dirigente e alle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, la ripartizione assicura il rispetto di criteri di selettività, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di valutazione e del contributo dei dirigenti e delle posizioni organizzative di



cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al conseguimento degli obiettivi contenuti nelle Convenzioni di cui all'articolo 59, commi 2 e seguenti del decreto legislativo 300 del 1999. Al personale dirigente di prima fascia è attribuita una quota delle risorse destinate alla dirigenza, in misura da stabilire fino al 12 per cento del totale.

3. Relativamente al 75 per cento delle risorse destinate all'incentivazione del personale dipendente di cui al comma 7, sesto periodo, del decreto legislativo n. 157 del 2015, quantificati in € 55.719.750,00 per l'Agenzia delle entrate ed € 10.936.500,00 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2015, individua il personale, ivi compreso quello dirigenziale e le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha contribuito al raggiungimento dei risultati di gettito, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie.

Articolo 5

1. In relazione alla previsione di cui all'articolo 1, comma 7, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 relativo all'attività 2024, per la determinazione della quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, si tiene conto, al netto della quota assegnata alle medesime agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li

IL MINISTRO



INDICE DEGLI ALLEGATI

1. Metodologia anno 2024 per la verifica da parte del Dipartimento delle finanze del recupero di gettito connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle Convenzioni con le agenzie fiscali per il triennio 2024-2026;
2. Report monitoraggio Agenzia delle entrate (Schermate sistema BI dell'Agenzia delle entrate);
3. Relazione di monitoraggio e verifica del recupero di gettito anno 2024 effettuata dal Dipartimento delle finanze;
4. Relazione illustrativa;
5. Relazione tecnica.

